



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

Marca da bollo € 16,00 assolta in modo virtuale  
Identificativo: n. 01192084826797 del 04/05/2021

## Provvedimento N. 5982/EC/2021

Ditta n. 6623 - Pratica n. 2021/941

Provincia di Padova  
Sede Centrale: Piazza Antenore, 3 - Padova  
Settore Ambiente: Piazza Bardella (3<sup>a</sup> Torre)- Padova

tel. 049/8201111  
tel. 049/8201811

### AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e L.R. n. 3/2000

*Rinnovo Provvedimento n. 5748/EC/2016 del 19/10/2016*

Ditta: **BRENTA LAVORI S.R.L.**  
Sede attività: **Via del Basabò n. 1, 35010 Vigonza (PD)**  
Sede legale: **Via del Basabò n. 1, 35010 Vigonza (PD)**  
C.F. e Partita I.V.A.: **03623920281**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

LA Ditta Brenta Lavori srl, con sede legale in via del Basabò n. 1, 35010 Vigonza, è in possesso di dell'impianto mobile di trattamento rifiuti denominato **OMTRACK ULISSE TK 096 F – N. Matricola 9907200T**, autorizzato con Provvedimento provinciale n. 5748/EC/2016 del 19/10/2016, con validità fino al 18/10/2021, in attuazione delle disposizioni della DGRV n. 499/08;

con nota pervenuta in data 21/06/2021 (prot. Provincia n. 39042/21) la Ditta ha chiesto il rinnovo del provvedimento di cui sopra precisando che "nulla è mutato rispetto al decreto vigente";

con nota prot. Prov. n. 45234/21 è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

con nota prot. Prov. n. 52758/21 è stato richiesto il parere di ARPAV previsto al c. 3 art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., recentemente modificato dalla Legge n. 108/2021;

con nota prot. Prov. n. 64566/21 sono state richieste integrazioni alla Ditta per approfondire gli aspetti legati alla cessazione della qualifica del rifiuto sulla base di quanto richiesto da ARPAV con nota prot. Prov. n. 64226/21;

con nota prot. Prov. n. 46586/21 la Ditta ha fatto pervenire integrazioni e successivamente, con nota prot. Prov. n. 67486/21 ha inviato i chiarimenti richiesti da ARPAV, specificando tra l'altro di escludere dall'elenco dei rifiuti trattabili dall'impianto il rifiuto codice EER 010499 e confermando di non eseguire lavorazioni su cartongesso, di fatto escludendo anche il codice EER 170802 dai rifiuti trattabili;

con nota prot. Prov. n. 76090 del 29/11/2021 è pervenuto il parere di ARPAV previsto al c. 3 art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (come modificato dalla L. 108/2021), riportato in estratto nell'allegato A alla presente autorizzazione che fa parte integrante del presente provvedimento;

nel parere di ARPAV suindicato:

- vengono descritte le condizioni e i criteri dettagliati per la gestione delle varie categorie di rifiuti trattati, da gestirsi separatamente (Terre e rocce, Altri rifiuti inerti);
- per il rifiuto EER 170302 (miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 ) si rimanda alle disposizioni dettate dal DM n. 69/2018;
- si chiede la predisposizione del sistema di gestione di cui alla lett. d) della sezione "criteri dettagliati" della tab. 4,1 delle Linee Guida SNPA 23/20, di un modello di dichiarazione di conformità e, ove pertinente, della dichiarazione di prestazione ai sensi del Reg. UE n. 305/2011;

## **DATO ATTO** che

la legge 02/11/2019, n. 128 di conversione del d.l. 03/09/2019, n. 101, ha modificato l'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/06, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, rivedendo le condizioni di base per la determinazione degli End of Waste, introducendo condizioni e criteri che devono essere dettagliati in pendenza di una specifica disciplina comunitaria o nazionale, e dettando nuove disposizioni in materia di controllo;

a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa di modifica dell'art. 184-ter sono state emanate apposite Linee Guida da parte del Sistema nazionale di protezione dell'ambiente (SNPA), competente in materia di controlli che, con deliberazione n. 23/2020, al fine di operare le verifiche in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ha definito un sistema comune di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni presso quegli impianti che recuperano o riciclano i rifiuti e dai quali escono materiali non più considerati come rifiuto;

## **RILEVATA**

quindi la necessità di presentazione, nell'ambito della successiva operatività all'interno delle specifiche campagna mobili con recupero di materia (R5), delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 007004440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

## **PRESO ATTO che**

l'impianto non rientra espressamente tra quelli per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità a VIA, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge per la realizzazione delle singole campagne di attività ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DRGV 499/08;

## **CONSIDERATO che**

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/06, Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/08/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 e successive modificazioni;

ai sensi della L.R. n. 20/2007, art. 16, compete alla Provincia il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti;

## **VISTO**

il D.Lgs. n. 152/06, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/2007;

la DGRV n. 499 del 4/3/2008;

il DM 05/02/1998;

le Linee Guida 23/2020 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006, approvate con delibera del Consiglio SNPA del 06/02/2020 doc. n. 62/20;

il D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 31 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22/07/2019, n. 16 di reg., e adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 di reg. in data 25 settembre 2019;

## **DISPONE**

- ART.1** Di autorizzare l'impianto mobile di recupero rifiuti modello OMTRACK ULISSE TK 096 F – **N. Matricola 9907200T**, casa produttrice "OM (Officine Meccaniche di Ponzano S.p.A.)" - Potenzialità massima oraria: 200 t/h; della Ditta BRENTA LAVORI S.R.L. con Sede legale in Via del Basabò n. 1, Comune di Vigonza (PD),
- ART.2** Il presente provvedimento rinnova e sostituisce, a far data dall'efficacia del presente, il Provvedimento Provinciale n. 5748/EC/2016 del 19/10/2016.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



## PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

**ART.3** I rifiuti non pericolosi trattabili con l'impianto mobile in oggetto sono i seguenti:

Codici EER	
<b>Rifiuti provenienti da attività di demolizione, frantumazione, costruzione</b>	
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
<b>Rifiuti provenienti da lavorazione materiali lapidei</b>	
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

**ART.4** La presente autorizzazione **ha validità fino al 11/12/2026** e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata, ai sensi della D.G.R.V. n. 499/2008;

**ART.5** Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento sul registro, venga apposta una targa inamovibile nella quale compaia la sigla relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione "Autorizzazione Provincia di Padova", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;

**ART.6** E' esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento sia presso impianti di recupero, che effettuano tali operazioni ai sensi del D.M. 5.02.98, così come modificato dal DM 186/06, (compresa la sola R13), sia presso impianti di recupero e/o di smaltimento autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (compresi anche i soli R13 e D15).

**ART.7** Lo svolgimento delle singole campagne di attività è soggetto alle disposizioni di legge. Per ogni campagna di attività di recupero deve essere presentata una relazione di compatibilità ambientale, redatta ai sensi dell'art. 22, comma 4, della LR 3/2000.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
 Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
 Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
 Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
 PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
 Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



## PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

Qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura d'impatto ambientale, l'effettuazione di ogni campagna è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale.

- ART.8** Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività di recupero, le condizioni di funzionamento dell'impianto devono essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta ufficiale" n. 27 del 21 novembre 2002 — Serie generale.
- ART.9** Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno subordinatamente al rispetto del regolamento comunale e del rispetto dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997, fatta salva l'eventuale deroga concessa dal Comune.
- ART.10** Per ogni campagna di attività di recupero da condurre nell'ambito della Regione Veneto dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente.
- ART.11** Per l'esercizio delle singole campagne di attività di recupero nella Regione Veneto, la Ditta dovrà presentare alla Provincia competente una comunicazione secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n.499/2008. A tale comunicazione dovrà essere allegata, per ciascun impianto mobile, copia conforme all'originale della polizza assicurativa RC inquinamento, con un massimale assicurato conformemente alle disposizioni della DGRV 499/08, all'allegato A, punto 5.
- ART.12** Nel caso in cui dalle attività dell'impianto, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.
- ART.13** Relativamente al funzionamento degli impianti si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera; inoltre nell'esercizio degli impianti devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere e alla movimentazione dei mezzi che dovranno essere presentati in fase di comunicazione delle singole campagne di attività, così come stabilito ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- ART.14** Devono essere rispettate le indicazioni e prescrizioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento, riportante un estratto del parere espresso da ARPAV con nota acquisita al prot. Prov. n. 76090/21, secondo quanto previsto all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



## PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

- ART.15** Si richiama l'osservanza delle modalità di esecuzione dei test di cessione sui materiali sottoposti a recupero di cui all'Allegato 3 del D.M.A. 05.02.1998 e s.m.i. ed alle caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati previste dalla norma UNI 11531-1.
- ART.16** Devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni ecc.).
- ART.17** In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, saranno assunti, in relazione anche alla gravità dei fatti riscontrati dall'Autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della presente autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto.
- ART.18** La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
- ART.19** Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria.
- ART.20** L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 Parte IV, s.m.i..
- ART.21** Il presente provvedimento, costituito da n. 6 pagine e dall'Allegato A di n. 7 pagine, è inviato a cura dello scrivente al Comune sede della Ditta, alla Regione Veneto, alle Province del Veneto, all'A.R.P.A.V. (dipartimento di Padova e di Treviso) e all'Albo Gestori Ambientali - Sezione della Regione Veneto.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL DIRIGENTE**  
*avv. Franco Botteon*  
*(con firma digitale)*

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

Ditta n. 6623 - Pratica n. 2021-941

## **Allegato A al Provvedimento N. 5982/EC/2021 MODALITA' OPERAZIONI DI RECUPERO – End of Waste**

### **1) Ditta: BRENTA LAVORI s.r.l.**

**Sede legale: Via del Basabò n. 1 , 35010 VIGONZA (PD)  
C.F. e P.IVA: 03623920281**

### **2) AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI**

**D.Lgs. 152/06 e L.R. 3/2000**

Rinnovo Provvedimento n. 5748/EC/2016 del 19/10/2016

Impianto OMTRACK Ulisse TK 096 F – Matricola n. 9907200T per il trattamento di rifiuti inerti

### **3) VERIFICA DELLE CONDIZIONI E DEFINIZIONE DEI CRITERI DETTAGLIATI**

La gestione delle terre e dei rifiuti inerti deve avvenire separatamente.

Anche il rifiuto EER 170302 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 - dovrà essere gestito separatamente, rimandando alle modalità dettate dal D.M. 69/2018.

#### **3.1 Terre e rocce**

##### **3.1.1 Condizioni**

Si ritiene che la ditta rientri nella casistica 4 della tabella 4.3 delle LG SNPA 23/20 e in tal senso si possa fare riferimento al punto 7.31 bis del D.M. 05/02/98, ricalcando gli usi previsti (recuperi ambientali e realizzazione di rilevati, sottofondi ecc.) ma introducendo, come modifica a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale ottenuto e l'introduzione eventuale di attività di frantumazione e selezione granulometrica, vista la tipologia di impianto per cui è richiesto il rinnovo dell'autorizzazione.

Secondo le citate LG SNPA, le condizioni da a) a c) di cui all'art 184 ter c.1 sono da ritenersi verificate, mentre la condizione d) relativa agli impatti ambientali può considerarsi verificata tramite il rispetto del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98, l'analisi sul tal quale per il rispetto dei limiti (colonna A o B) della Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e il rispetto del limite per i materiali antropici (20%).

Secondo le LG SNPA, la condizione d) relativa agli impatti ambientali può considerarsi verificata tramite il rispetto del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98, l'analisi sul tal quale per il rispetto dei limiti (colonna A o B) della Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e il rispetto del limite per i materiali antropici (20%).

##### **3.1.2 Criteri dettagliati**

###### **3.1.2.1 Rifiuti in ingresso**

**Codice EER: 170504**

**Tipologia:** terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503\*

**Caratteristiche dei rifiuti:** materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

I criteri generali per la gestione di questa tipologia di rifiuto sono i seguenti:

1. per tutte le terre e rocce da scavo - EER 170504, essendo le stesse identificate da un codice con voce a specchio, dovrà essere preliminarmente verificata, mediante analisi, la non pericolosità;
2. non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. le partite di terre e rocce entro colonna A dovranno essere gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B;
4. dovrà essere effettuato il test di cessione in ingresso nel caso in cui vengano accorpati lotti diversi;
5. seguendo indicazioni analoghe espresse in casistiche simili a livello regionale **si ritiene che le terre e rocce debbano essere gestite separatamente dai rifiuti inerti**. Questo è altresì dimostrato da quanto previsto dalla norma tecnica prestazionale UNI 11531-1, che prevede specifiche e distinte sezioni e tabelle con parametri prestazionali differenti per le due tipologie di materiali/rifiuti: terre (paragrafo 4.1 e prospetti 1 e 2) e aggregati riciclati (paragrafo 4.22 e prospetti 4a e 4b).

Operativamente possono presentarsi quindi 2 casistiche nella gestione delle terre e rocce:

**CASO 1:** Rifiuto costituito da terre e rocce (T&R) che non necessita di operazioni meccaniche di trattamento (vagliatura ed eventuale frantumazione): in questo caso le T&R saranno sottoposte a caratterizzazione iniziale e cesseranno la qualifica di rifiuto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 3.1.2.3;

**CASO 2:** Rifiuto costituito da T&R in cui la frazione grossolana è prevalente (sopravaglio indicativamente superiore al 50% in peso), che deve essere sottoposto a vagliatura se contiene materiali di origine antropica maggiore del 20%.

**Dalle operazioni meccaniche di cui al precedente CASO 2 si generano due flussi:**

Una **frazione grossolana** che può essere alternativamente di origine:

1. **Naturale:** è costituita da sassi, ciottoli da utilizzare come materiale naturale. Questa casistica può essere ammessa quando dall'analisi preliminare sulle T&R rifiuti emerga che vi sia assenza di materiali di riporto antropico. In tal caso i materiali litoidi separati tramite vagliatura ed eventualmente frantumati cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i. senza caratterizzazione di tipo ambientale e verificando, ove pertinente, le caratteristiche prestazionali previste dalle norme specifiche in funzione dell'utilizzo previsto (ad esempio par. 4.2.1 della norma UNI 11531-1 );
2. **Antropica:** è costituita da aggregati di origine prevalentemente antropica o mista antropica e naturale. In questo caso gli aggregati cessano la qualifica di rifiuto, dopo che sono stati caratterizzati secondo quanto previsto dalla norma UNI 11531-1 per i parametri prestazionali, previsti per lo specifico uso, e tramite verifica del test di cessione con la metodica ed i limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98. Deve essere preventivamente verificata l'assenza di amianto e di altri componenti pericolose. Questa frazione può essere miscelata ai rifiuti inerti di cui al GRUPPO 1 e 2 del paragrafo 3.2.2.1 (prima della cessazione della qualifica di rifiuto) per ottenere miscele di aggregati riciclati tramite il processo descritto al paragrafo 3.2.2.2 e i cui prodotti EoW (miscele di aggregati riciclati) avranno le caratteristiche definite al paragrafo 3.2.2.3;

**Una frazione a granulometria fine (sottovaglio) - terra** che, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dovrà rispettare i requisiti previsti al paragrafo 3.1.2.3.

### 3.1.2.2 Processo di recupero

Nel caso 1 l'attività di recupero risulta in una verifica analitica delle caratteristiche prestazionali ed ambientali.

Nel caso 2 l'attività di recupero consiste in operazioni meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione dell'eventuale frazione metallica e delle frazioni indesiderate (operazione R5) per l'ottenimento di 2 frazioni:

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

1) una frazione grossolana (sopravaglio), che può essere alternativamente di origine naturale o antropica (vedi par. 3.1.2.1).

2) una frazione fine, terra (sottovaglio).

### 3.1.2.3 Caratteristiche del prodotto di recupero (EoW)

Con riferimento al CASO 1 il prodotto EoW è dato da terre che, per cessare la qualifica di rifiuto devono rispettare i seguenti requisiti:

**ART.1** analisi sul tal quale per la verifica del rispetto delle CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna A o B);

**ART.2** test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98;

**ART.3** verifica del contenuto di materiali antropici (< 20% determinati come da metodologia di cui al DPR 120/17).

Se le T&R rispettano i requisiti sopra riportati esse cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e possono essere utilizzate per gli usi specificati nella norma UNI 11531-1. Nel caso di utilizzo per colmate/rinterri (così come definite e con le specifiche della norma UNI 11531-1) si intendono altresì ammissibili destinazioni per "reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali" (DPR 120/17, art. 4, comma 2) non connessi alla realizzazione di un'infrastruttura stradale, nonché, se idonei, l'invio a processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

Nel caso di recuperi ambientali per colmata o rinterro non va inteso unicamente e in modo restrittivo un intervento nell'accezione prevista dal paragrafo 3.4.12 della norma UNI 11531-1 (ossia connesso a "funzioni accessorie per l'opera" del corpo stradale). Qualora la colmata o il rinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità -dell'EoW - con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998).

Con riferimento al CASO 2 le frazioni ottenute cessano la qualifica di rifiuto secondo le seguenti modalità:

- **Frazione grossolana naturale:** i materiali litoidi di origine naturale separati tramite vagliatura ed eventualmente frantumati cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i. senza caratterizzazione di tipo ambientale e verificando, ove pertinente, le caratteristiche prestazionali previste dalle norme specifiche in funzione dell'utilizzo previsto (ad esempio par. 4.2.1 della norma UNI 11531-1).
- **Frazione grossolana antropica:** i materiali litoidi di origine antropica o mista (antropica e naturale) separati tramite vagliatura ed eventualmente frantumati potranno essere utilizzati per la produzione di miscele di aggregati riciclati, anche in miscela con altri rifiuti dei gruppi 1 e 2, secondo quanto indicato nel paragrafo n.3.2.2 al fine di cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs 152/06 e s.m.i..
- **Frazione a granulometria fine:** terra che, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dovrà rispettare i requisiti:
  - Analisi sul tal quale per la verifica del rispetto delle CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna A o B).
  - Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98.
  - Verifica del contenuto di materiali antropici (< 20%, determinati come da metodologia di cui al DPR 120/17).
  - Parametri prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 (paragrafo 4.1 e prospetti 1 e 2 in funzione degli utilizzi previsti). Nel caso di utilizzo per colmate/rinterri (così come definite e con le specifiche della norma UNI 11531-1) si intendono altresì ammissibili destinazioni per "reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali" (DPR 120/17, art. 4, comma 2) non connessi alla realizzazione di un'infrastruttura stradale,

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

nonché, l'invio a processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava. Nel caso di recuperi ambientali per colmata o rinterro non va inteso unicamente e in modo restrittivo un intervento nell'accezione prevista dal paragrafo 3.4.12 della norma UNI 11531-1 (ossia connesso a "funzioni accessorie per l'opera" del corpo stradale). Qualora la colmata o il rinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità -dell'EoW - con le caratteristiche chimiche, fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998).

La dimensione massima del lotto dell'EoW è di 3000 m3.

## **3.2 Altri rifiuti inerti**

### **3.2.1 Condizioni**

Con riferimento alla tabella 4.3 delle LG SNPA 23/20, si ritiene che il caso in esame sia riconducibile al punto 3 della citata tabella, ossia che riprenda il punto 7.1 del D.M. 05/02/98. Si ritengono pertanto verificate le condizioni da a) a c) dell'art. 184-ter c.1. Per quanto riguarda invece i codici EER non contemplati dal punto 7.1, essi sono già contemplati dal punto 7.2 del citato D.M.. La condizione d) sugli impatti ambientali è verificata con rispetto del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98.

### **3.2.2 Criteri dettagliati**

#### **3.2.2.1 Rifiuti in ingresso**

##### **GRUPPO 1 Rifiuti inerti di cui al punto 7.1 del D.M. 05/02/98**

**Codici EER: 170101, 170102, 170107, 170904**

**Tipologia:** rifiuti non pericolosi costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non.

**Provenienza:** attività di demolizione, frantumazione e costruzione, selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti.

**Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti **escluso amianto**, sia come frammenti sia come fibre libere.

In riferimento ad alcuni codici EER sopra citati, si osserva quanto segue:

- a) **EER 170107** – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106. Trattandosi di rifiuti identificati da codice EER c.d. a specchio, saranno esclusi da verifica analitica in ingresso solo se derivanti da demolizione selettiva, alle condizioni previste dalla DGRV 1773/12, allegato A, punto 11;
- b) **EER 170904** - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901 170902 ed 170903: tali rifiuti non rientrano tra i rifiuti da demolizione selettiva esenti da verifiche analitiche ai sensi della DGRV 1773/2012 (esenzione prevista per EER 170107 – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106) e sono pertanto soggetti ad analisi in ingresso, trattandosi di codice a specchio con le modalità e frequenze previsti dalla medesima deliberazione.

##### **GRUPPO 2 Rifiuti della lavorazione della pietra, riferimento al punto 7.2 del D.M. 05/02/98**

**Codici EER: 010408, 010410, 010413**

**Tipologia:** rifiuti di rocce da cave autorizzate.

**Provenienza:** attività di lavorazione dei materiali lapidei.

**Caratteristiche del rifiuto:** materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri; si tratta di 3 codici con voce a specchio, per cui, è necessaria una caratterizzazione analitica in ingresso.

Si considera esclusivamente la possibilità di produrre miscele di aggregati riciclati per gli usi definiti dalla norma UNI 11531-1.

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
 Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
 Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
 Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
 PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 007004440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
 Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

Si ritiene che le tipologie di rifiuti richiesti siano per caratteristiche e composizione simili sia alla materia prima sia alle tipologie di rifiuti previsti al punto 7.1 del D.M. 05/02/98. La norma tecnica UNI (11531-1) di riferimento, infatti, per gli usi come corpo del rilevato, sottofondi, colmate, reinterri, ripristini morfologici, strati anticapillari e fondazioni di base prevede questi materiali nella preparazione di miscele di aggregati (“le miscele di aggregati prevalentemente costituite da [...] elementi lapidei naturali anche derivanti da murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d’opera” – paragrafo 4.2.2).

Poiché il D.M. 05/02/1998 al punto 7.2.3 lett. e) prevede l’“utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)” si ritiene che i rifiuti sopra identificati debbano essere sottoposti, per ogni produttore, ad analisi tramite il test di cessione per verificarne la conformità ai limiti di cui al DM 05/02/1998, allegato 3. Dette analisi dovranno essere riferite ad ogni singolo lotto di produzione; per produzioni omogenee nel tempo, la frequenza potrà invece basarsi su un criterio temporale, prevedendo una periodicità almeno annuale.

L’esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con rifiuti appartenenti agli altri gruppi.

### 3.2.2.2 Processo di recupero

Recupero di rifiuti inerti mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (operazione R5) per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, come specificato al punto 7.1 del D.M. 05/02/98: miscele non legate di aggregati riciclati da utilizzare per gli usi previsti dalla norma tecnica UNI 11531-1.

### 3.2.2.3 Caratteristiche del prodotto di recupero (EoW)

Si ritiene opportuna la sostituzione completa dei riferimenti prestazionali alla Circolare n. 5205/2005 con quelli della norma UNI 11531-1, come tra l’altro previsto dall’art. 3, comma 1 del DM 05/02/1998.

Pertanto gli EoW prodotti sono **miscele non legate di aggregati riciclati**, che dovranno rispettare:

1. i requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 “Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture. Criteri per l’impiego dei materiali. Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legato” (in particolare paragrafo 4.2.2. e prospetti 4a e 4b in funzione degli utilizzi previsti).
2. il requisito ambientale dei limiti del test di cessione dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 (applicando la metodica ivi prevista).

La dimensione massima del lotto dell’EoW è di 3000 m<sup>3</sup>, come indicato al punto 5.1.4 della norma UNI 11531-1. Per quanto riguarda il codice EER 010410, costituito da polveri, esso dovrà essere utilizzato nella miscela in percentuali compatibili col rispetto del contenuto massimo di fini previsto nei prospetti 4a e 4b della norma UNI 11531-1. Nel caso di recuperi ambientali per colmata o rinterro non va inteso unicamente e in modo restrittivo un intervento nell’accezione prevista dal paragrafo 3.4.12 della norma UNI 11531-1 (ossia connesso a “funzioni accessorie per l’opera” del corpo stradale). Qualora la colmata o il rinterro avvengano nell’ambito di un recupero ambientale (inteso come “restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici” ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all’approvazione da parte dell’Autorità Competente di un apposito progetto che valuti “la compatibilità -dell’EoW - con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare” (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998).

### 3.3 Sistema di gestione

La ditta deve predisporre, relativamente all’impianto mobile di cui trattasi, un sistema di gestione di cui alla lett.d) della sezione “criteri dettagliati” della tabella 4.1 delle LG SNPA 23/20 con i seguenti contenuti minimi:

- a) frequenza e modalità di caratterizzazione dei rifiuti originati nel cantiere e dei prodotti EoW in uscita;

<p>Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90                  Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova                  Dirigente di Area: avv. Franco Botteon                  Istruttoria a cura dell’Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali                  PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 <a href="http://www.provincia.padova.it">www.provincia.padova.it</a>                  Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  <a href="mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it">POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it</a></p>
---



# PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

- b) definizione del lotto degli EoW, che potrà essere pari al massimo a 3.000 mc;
- c) procedura con le modalità di gestione dei rifiuti originati nel cantiere e dei prodotti EoW in uscita;
- d) procedura con la gestione delle non conformità dei rifiuti originati nel cantiere e dei prodotti EoW in uscita: per gli EoW specificare le modalità di gestione delle non conformità di tipo prestazionale e ambientale;
- e) prevedere la marchiatura CE ai sensi del Regolamento n. 305/2011, ove pertinente.

### 3.4 Modello di dichiarazione di conformità

La ditta deve predisporre il modello di dichiarazione di conformità. Pertanto la stessa deve produrlo, come richiesto appunto dall'art. 184-ter, comma 3 (criterio dettagliato lettera e), sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale modello deve contenere le seguenti sezioni minime:

- a) Ragione sociale del produttore;
- b) Descrizione sintetica delle caratteristiche del prodotto ("aggregato riciclato non legato");
- c) Numero del lotto di riferimento;
- d) Usi previsti (ad esempio "uso come rilevato" oppure "uso come sottofondo", ecc);
- e) Riferimento al lotto e ai rapporti di prova sia per gli aspetti prestazionali che ambientali;
- f) Norma UNI di riferimento.

Ove pertinente andrà altresì allegata la dichiarazione di prestazione (DoP) ai sensi del Reg. UE n. 305/2011.

### 3.5 Normativa di prodotto (REACH)

#### 3.5.1 Aggregati riciclati

Si considera che le miscele di aggregati riciclati per usi non legati siano da considerarsi articoli ai sensi del Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH) e pertanto non soggetti a registrazione, in quanto "le sostanze estremamente preoccupanti sono da notificare se presenti nell'articolo in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso. Di norma tali sostanze non sono riscontrate negli aggregati riciclati".

Si ritiene pertanto che nell'ambito delle procedure previste dal Sistema di Gestione, siano effettuati gli opportuni controlli e verifiche necessari a dare evidenza, in fase di controllo, del rispetto della citata condizione di esenzione dalla registrazione degli articoli ai sensi del Regolamento UE n. 1907/2006 (REACH) e che tali elementi siano evidenziati nella reportistica prevista dal medesimo Sistema di Gestione.

#### 3.5.2 Terre

Per quanto concerne le terre, si potranno generare 3 frazioni che cessano la qualifica di rifiuto:

- a) miscela di aggregato riciclato che, nel rispetto di tutte le condizioni e i criteri riportati al paragrafo 3.2, può cessare la qualifica di rifiuto per gli utilizzi di cui alla norma UNI 11531-1. In questo caso in merito all'applicazione del Regolamento comunitario REACH si rimanda a quanto previsto al punto 3.5.1;
- b) miscela di aggregati naturale (sassi, ciottoli), che in quanto materiale di origine naturale è esentato dalla registrazione, come specificato dalla Linea Guida ECHA "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ("Alcuni aggregati riciclati possono essere costituiti da materiali che sono esentati dalla registrazione, valutazione e restrizioni d'uso ai sensi del Regolamento REACH, in particolare dall'Allegato V. Alcuni esempi di queste tipologie includono i minerali che non sono modificati chimicamente (ad es. le pietre naturali) o sostanze che sono presenti in natura che non sono modificate chimicamente non soddisfano i requisiti per la classificazione come pericolose (ad esempio il legno)";
- c) terra a granulometria fine per la quale, se viene dimostrata analiticamente la rispondenza ai limiti di colonna A o B della tabella 1 dell'Allegato V Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., i limiti per il test di cessione e la presenza di materiale antropico in ragione massima del 20%, può essere considerata come non modificata chimicamente e quindi rientrare nella casistica di cui

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
 Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
 Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
 Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
 PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
 Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



## PROVINCIA DI PADOVA

Area del Territorio – Servizio Ambiente

alla lettera b) di cui sopra. A tal proposito nella documentazione dei rifiuti generati dalle singole campagne mobili, costituiti da terre, dovrà essere data evidenza che i terreni sottoposti a scavo non sono stati sottoposti a modificazione chimica, come ad esempio a trattamenti di stabilizzazione a calce.

In ogni caso, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06 "La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e che non è stato immesso nel mercato o che immette un materiale nel mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto".

Valutazioni puntuali potranno essere inoltre effettuate dall'Autorità competente in materia di REACH, che a livello regionale è individuata nell'ULSS competente per territorio.

### 3.6 Conclusioni

**I rifiuti inerti e di terre e rocce riportati rispettivamente ai paragrafi 3.1.2.1 e 3.2.2.1 possono cessare la qualifica di rifiuto, in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 23/2020, con le precisazioni e prescrizioni riportate nel presente documento.**

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE - Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: avv. Franco Botteon  
Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti, Fanghi, Bonifiche Ambientali  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 [www.provincia.padova.it](http://www.provincia.padova.it)  
Recapito postale: PROVINCIA DI PADOVA - Piazza Bardella, 2 35131 Padova  
[POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

## PROTOCOLLO GENERALE

### DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0078827/21  
DATA PROTOCOLLO 13/12/2021  
SETTORE-STRUTTURA 0700 AMBIENTE  
DESTINATARI PROT BRENTA LAVORI SRL;COMUNE VIGONZA;ARPAV;ALFREDO PETRACCHIN  
TIPOLOGIA DOCUMENTO AU AUTORIZZAZIONE  
SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  
OGGETTO PROTOCOLLO PROVVEDIMENTO N. 5982/EC/2021  
AUTORIZZAZIONE IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI  
D.LGS. N. 152/06 S.M.I. E L.R. N. 3/2000  
RINNOVO PROVVEDIMENTO N. 5748/EC/2016 DEL 19/10/2016  
DITTA: BRENTA LAVORI S.R.L.  
SEDE ATTIVITÀ: VIA DEL BASABÒ N. 1, 35010 VIGONZA (PD)  
SEDE LEGALE: VIA DEL BASABÒ N. 1, 35010 VIGONZA (PD)

### FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Franco Botteon

**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 02CFA12A24C6087F29C0EB363D56828003897AB7EC9A0FC8D51BDA3DE20E049E

### CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

**URL** <https://verificadoc.provincia.padova.it>

**IDENTIFICATIVO** CRH3Q-93104

**PASSWORD** 6hlju

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

## **PROTOCOLLO GENERALE**

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

